



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

35563-20

Composta da:

ADRIANO IASILLO

- Presidente -

Sent. n. sez. 2958/2020

VINCENZO SIANI

CC - 10/11/2020

DOMENICO FIORDALISI

R.G.N. 12069/2020

MICHELE BIANCHI

- Relatore -

LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TARANTO

nel procedimento a carico di:

SALAMINA SILVANA nato a TARANTO il 12/05/1972

avverso l'ordinanza del 18/02/2020 del TRIBUNALE di TARANTO

udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

lette le conclusioni del PG dott. Ettore Pedicini che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 27.2.2020 il Tribunale di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, ha, in parziale accoglimento della richiesta del pubblico ministero, revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Salamina Silvana con sentenza pronunciata, in data 17.11.2008, dal Tribunale di Taranto, divenuta irrevocabile in data 23.6.2009, mentre ha respinto l'ulteriore e analoga istanza relativa al medesimo beneficio concesso con sentenza pronunciata, in data 12.11.2012, dal Tribunale di Taranto, divenuta irrevocabile in data 6.12.2012.

Quanto alla decisione di rigetto della istanza di revoca della sospensione condizionale della pena, concessa con sentenza pronunciata, in data 12.11.2012, dal Tribunale di Taranto, divenuta irrevocabile in data 6.12.2012, il primo giudice ha rilevato che era sopravvenuta sentenza di condanna, ma per delitto commesso, in data 17.11.2012, posteriormente, e dunque non si era realizzata la fattispecie prevista dall'art. 168, comma primo n. 2, cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza pronunciata, in data 12.11.2012, dal Tribunale di Taranto, divenuta irrevocabile in data 6.12.2012.

Viene denunciata la violazione dell'art. 168 cod. pen., in quanto nel quinquennio dalla irrevocabilità - in data 6.12.2012 - della sentenza che aveva concesso per la seconda volta il beneficio era sopravvenuta - in data 13.1.2015 - sentenza di condanna, ad anni due e mesi quattro di reclusione, per delitto commesso - in data 17.11.2012 - anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che aveva dato il beneficio, così risultando integrata la fattispecie prevista dall'art. 168, comma primo n. 2, cod. pen.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata, limitatamente al rigetto dell'istanza di revoca della sospensione condizionale riconosciuta con la sentenza del Tribunale di Taranto in data 12.11.2012, revoca che si dispone.

1. L'ordinanza impugnata dà conto delle diverse sentenze di condanna pronunciate nei confronti di Salamina Silvana e rileva che il beneficio applicato con sentenza divenuta irrevocabile in data 6.12.2012 non doveva essere revocato non risultando integrata alcuna delle fattispecie previste dall'art. 168 cod. pen.

L'assunto è erroneo, in quanto dalla stessa esposizione del provvedimento impugnato risulta che è sopravvenuta, in data 13.1.2015 e quindi nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che aveva applicato il beneficio, condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, e quindi superiore al limite biennale di cui all'art. 163 cod. pen., per delitto commesso in data 17.11.2012, e quindi anteriormente alla irrevocabilità della sentenza che aveva applicato il beneficio.

Sono dunque integrati tutti i requisiti richiesti, per la revoca di diritto del beneficio, dalla norma di cui all'art. 168, comma primo n. 2, cod. pen.

Con particolare riguardo al requisito della anteriorità del delitto di cui alla condanna sopravvenuta, la giurisprudenza (Sez. 4, 19/09/2002, Marras, Rv. 223195; Sez. 1, 28/05/2008, Shajaku, Rv. 240868; Sez. 1, 10/12/2015: Loiero Rv. 265724) ha precisato che va rapportata alla data di irrevocabilità della sentenza che ha applicato il beneficio e non alla data di consumazione del reato oggetto di quella pronuncia, come invece ritenuto dal primo giudice.

2. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, potendo dare questa Corte i provvedimenti necessari, a norma dell'articolo 620, comma 1, lettera I), cod. proc. pen., trattandosi di disporre la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena, dovendosi fare applicazione del costante orientamento di legittimità secondo il quale *"la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena, illegittimamente rifiutata dal giudice dell'esecuzione, è disposta direttamente dalla Corte di cassazione, adita con ricorso dal pubblico ministero, previo annullamento senza rinvio della decisione impugnata"* (Sez. 1, 5/02/2009, P.M. in proc. Erra, Rv. 242885).

P.Q.M.

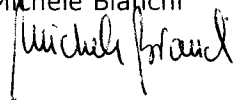
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell'istanza di revoca della sospensione condizionale riconosciuta con la sentenza del Tribunale di Taranto in data 12.11.2012, revoca che si dispone.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto.

Così deciso il 10 novembre 2020.

Il Consigliere estensore

Michele Bianchi



Il Presidente

Adriano Iasillo

